



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 17
Stagione Sportiva 2013/2014

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 7/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 16 bis, comma 4, delle N.O.I.F..

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A

Il Consiglio Federale

Preso atto che l'art. 16 bis, comma 4 delle N.O.I.F., prevede in tema di controllo societario la non applicazione delle sanzioni qualora il controllo derivi da successione mortis causa a titolo universale o particolare, o da altri fatti non riconducibili alla volontà dei soggetti interessati, purchè gli stessi provvedano a darne comunicazione alla FIGC e a porvi termine entro i 30 giorni successivi al verificarsi della stessa;

ritenuto che la richiamata normativa vada oggi rimodulata, in considerazione del contesto di recessione economica che ha colpito l'intero paese e che ha inevitabilmente determinato il disimpegno di molti imprenditori nelle realtà calcistiche delle serie professionistiche di categoria inferiore;

tenuto conto che soci di club di serie A hanno manifestato interesse per categorie inferiori, intendendo attuare investimenti in detti ambiti, da un lato per favorire la rinascita di realtà calcistiche in città di grande tradizione sportiva e dall'altro per implementare progetti diretti allo sviluppo del calcio giovanile;

ritenuto che acquisizioni tali da determinare un controllo societario, possano essere consentite soltanto in ambito dilettantistico e che la successiva promozione per meriti sportivi dal dilettantismo al professionismo da parte di una società controllata da soggetto che detiene il controllo di altra società in Serie A, debba essere considerata a tutti gli effetti, situazione sopravvenuta e non dipendente dalla volontà del soggetto interessato;

ravvisato opportuno, alla luce delle ragioni esposte, promuovere e favorire la realizzazione di tali progetti, purché sia sempre garantita la regolarità delle competizioni sportive e quindi vietando la partecipazione ai medesimi campionati di società che si trovano nelle suddette condizioni;

ritenuto, in linea con lo spirito che deve sottendere la concreta applicazione della norma nel nuovo contesto socio-economico del paese, di poter apportare una modifica al testo dell'art. 16 bis delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

di modificare l'art. 16 bis, comma 4 delle N.O.I.F., secondo il testo di seguito riportato

Non si dà luogo alle sanzioni di cui al comma 3, qualora il controllo derivi da successione mortis causa a titolo universale o particolare, o da altri fatti non riconducibili alla volontà dei soggetti interessati. Qualora sopravvengano, per i suddetti motivi, situazioni tali da determinare in capo al medesimo soggetto situazioni di controllo diretto o indiretto in società della medesima categoria, i soggetti interessati dovranno darne immediata comunicazione alla FIGC e porvi termine entro i 30 giorni successivi

PUBBLICATO IN ROMA 9 LUGLIO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete